CAMERA DEI DEPUTATI N. 2202

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZETTO

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Montegrotto Terme

Presentata il 9 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È sotto gli occhi di tutti il difficile momento e le difficoltà che sta attraversando il settore turistico, in cui generalmente si registra un decremento della domanda ed un significativo calo nelle presenze, anche in funzione della sempre più agguerrita concorrenza dei Paesi anche extraeuropei.

Sarebbe importante, quindi, dare nuovo impulso e riqualificare un settore che da sempre gioca un ruolo importante per la nostra bilancia dei pagamenti, attraverso la definizione di un'offerta quantitativamente e qualitativamente diversificata. In tal senso, è certamente importante promuovere l'immagine delle località, ma altrettanto importante è l'affiancamento di un'offerta diversificata alle case da gioco. Infatti, la necessità di strutturare l'offerta e renderla competitiva passa anche attraverso una decisione in quel settore. È necessario in tal senso arricchire e potenziare le località turistiche che, in genere, soffrono di calo di presenze a causa di diversi fattori, non da ultimo la carente situazione delle infrastrutture.

È in continua crescita l'interesse degli italiani per il gioco, e per quello d'azzardo in particolare, tanto che un elevato numero di persone si sposta nei locali dei Paesi vicini; si pensi al tradizionale Montecarlo o al più recente *boom* delle sale della Slovenia. Situazione questa che va valutata anche in considerazione del più facile movimento dovuto all'abbattimento delle frontiere e ad una più facile circolazione dei capitali negli Stati europei. Anche qui va sottolineata la differenza con i Paesi europei la cui legislazione in materia è improntata ad una minore « restrizione »

ed a concetti diversi e meno repressivi del gioco d'azzardo. L'apertura di ulteriori case da gioco consentirebbe, tra l'altro, di arginare il fenomeno assai diffuso del gioco clandestino sulla cui « funzione » socio-economica è superfluo soffermarsi.

Sarebbe importante, quindi, individuare le zone strategicamente importanti e le località di tradizione e prestigio turistico idonee a questo tipo di insediamento onde lanciare offerte turistiche altamente qualificate.

Evidentemente, l'*humus* in cui va calata questa realtà è quello turistico, inteso in senso ampio, ma non è solo l'aspetto turistico a beneficiare dei ritorni di una casa da gioco.

Va considerato l'impatto positivo che ha sugli investimenti in infrastrutture, viabilità, servizi, nonché sul miglioramento dell'occupazione, in quanto, oltre ad incrementarla consentirebbe di dare una maggiore garanzia sul versante stabilità a quegli occupati che per la tipologia lavorativa sono considerati stagionali.

Questo dovrebbe testimoniare l'importanza delle case da gioco per lo sviluppo di una regione e per l'indotto che può creare nell'intera economia della stessa, considerando anche la notevole movimentazione di masse valutarie. In tal senso, la succitata Slovenia, Paese emergente nella nuova Europa, sembra credere fortemente nel ruolo trainante di questa opportunità, tanto da programmare una serie di investimenti nel settore, che secondo recenti stime ammontano a circa 10 miliardi di dollari.

Tra le succitate località a vocazione turistica in cui aprire una nuova casa da gioco, un posto di rilievo è assunto da Montegrotto Terme, comune che ha una rilevanza nel settore termale in quanto è la più importante stazione fangoterapica d'Europa e centro di congressi e di manifestazioni culturali internazionali.

Con una popolazione di poco superiore ai 10.000 abitanti e l'unica stazione nel bacino termale costituisce un centro di smistamento del flusso giornaliero di passaggio, senza soggiorno, di turisti che gravitano da e per i Colli Euganei e Venezia. Inoltre, i numerosi alberghi consentono di accogliere un elevato numero di turisti, provenienti non solo dall'Europa, che costituiscono una presenza annua di oltre 1 milione di unità.

Montegrotto Terme, tra l'altro, ha la disponibilità ad ospitare immediatamente la casa da gioco in quanto dispone di una idonea area edificabile e di una struttura operante. La costituzione di una casa da gioco in questo comune del padovano consentirebbe di ottimizzare le risorse certamente significative anche dal punto di vista industriale e commerciale. Si tenga presente che l'istituzione di una casa da gioco consentirebbe di fare affluire all'amministrazione significative risorse finanziarie che, tra l'altro, consentirebbero di incentivare investimenti in strutture ed opere di pubblica utilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Montegrotto Terme, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.

ART. 2.

1. L'esercizio della casa da gioco di cui all'articolo 1 spetta al comune di Montegrotto Terme che può gestirlo direttamente, attraverso adeguate forme societarie, ovvero cederlo a terzi operando in regime di concessione.

2. Il comune provvede ad emanare un regolamento per l'esercizio e la disciplina della casa da gioco.

3. Il regolamento di cui al comma 2 deve contenere, tra l'altro, disposizioni in merito a:

a) specie e tipologie di giochi ammessi;

b) giorni in cui è fatto divieto di esercitare il gioco;

c) garanzie di tutela dell'ordine pubblico e della moralità.

ART. 3.

1. La ripartizione dei proventi netti derivanti dalla gestione della casa da gioco è stabilita nelle seguenti percentuali:

a) 40 per cento al comune di Montegrotto Terme con vincolo di utilizzo per la realizzazione di attività promozionali di

tipo turistico altamente qualificate e di altre attività aventi finalità istituzionali, sociali, sportive e culturali;

b) 40 per cento ed un fondo da destinarsi alla tutela degli anziani e ad altre attività socio-assistenziali per i residenti. Tale fondo sarà gestito da un apposito comitato nominato dall'amministrazione comunale;

c) 20 per cento alla regione Veneto per lo sviluppo della promozione turistica delle zone interessate.

ART. 4.

1. È vietato l'accesso alla casa da gioco ai minori.

2. Alla casa da gioco di Montegrotto Terme si applica la disposizione di cui all'articolo 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2202
Lire 500